



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 22 marzo 2010 (23.03)
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2010/0058 (NLE)**

**7776/10
ADD 2**

**WTO 88
AGRI 95
AMLAT 28
USA 36
ACP 70**

PROPOSTA

Mittente:	Commissione europea
Data:	18 marzo 2010
Oggetto:	Allegato alla proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un "Accordo generale sul commercio delle banane" tra l'Unione europea e Brasile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Perù e Venezuela, e di un "Accordo sul commercio delle banane" tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, presso il Segretariato generale della Commissione europea, al Signor Pierre de BOISSIEU, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

All.: COM(2010) 97 definitivo - VOLUME 3



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 17.3.2010
COM(2010)97 definitivo

ALLEGATO alla

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un "Accordo generale sul commercio delle banane" tra l'Unione europea e Brasile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Perù e Venezuela, e di un "Accordo sul commercio delle banane" tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America

ALLEGATO 2

Gli Stati Uniti d'America (di seguito denominati "gli Stati Uniti") e l'Unione europea (di seguito denominata "l'UE"),

Ricordando l'intesa sulle banane dell'11 aprile 2001 tra gli Stati Uniti e la Comunità europea (WT/DS27/59);

Tenendo conto dell'accordo di Ginevra sul commercio delle banane (di seguito denominato "GATB"), concluso il xx.xx.2010 tra l'UE e Brasile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Perù e Venezuela, di cui si allega una copia;

Tenendo conto delle domande e risposte scambiate tra gli Stati Uniti e la Commissione europea il 16 e il 18 marzo 2009 nonché il 10 e il 17 aprile 2009,

hanno convenuto quanto segue:

1. All'atto della composizione, ad opera di tutte le parti del GATB, delle controversie aperte e dei reclami di cui al punto 5, prima frase, del GATB (di seguito: "la data di composizione"), viene posta fine tra gli Stati Uniti e l'UE alla controversia *EC – Regime for the Importation, Sale and Distribution of Bananas* (CE – Regime applicabile all'importazione, alla vendita e alla distribuzione delle banane, WT/DS27) (di seguito denominata "la controversia"). Immediatamente dopo l'ultima notifica all'organo di composizione delle controversie (*Dispute Settlement Body*) di tutte le soluzioni concordate di cui al punto 5 del GATB, gli Stati Uniti e l'UE comunicano congiuntamente all'organo di composizione delle controversie, a norma dell'articolo 3, paragrafo 6, dell'intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la composizione delle controversie (*Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes* – DSU) di essere pervenute ad una soluzione concordata grazie alla quale hanno convenuto di porre fine alla controversia¹.
2. Fatti salvi i diritti e gli obblighi conferiti dall'accordo OMC, compresi quelli derivanti dalla controversia, gli Stati Uniti e l'UE si impegnano ad astenersi da ogni ulteriore azione relativa alla controversia tra la data della sigla del presente accordo e la data di composizione, a condizione che l'UE ottemperi alle disposizioni del seguente punto 3, lettere a) e b), e adempia agli obblighi di cui al punto 3 e al punto 4, lettere b) e c), del GATB.
3. L'UE si impegna inoltre:
 - a) ad applicare un regime NPF unicamente tariffario per l'importazione di banane e pertanto a non applicare misure restrittive dell'importazione di banane nel proprio territorio, quali contingenti, contingenti tariffari o regimi di titoli di importazione applicabili alle banane di qualsiasi provenienza (ad eccezione dei regimi di titoli automatici finalizzati unicamente al monitoraggio del mercato)², nonché

¹ La composizione della controversia in questione non inficia il diritto delle parti di avviare una nuova controversia in applicazione della DSU.

² La presente disposizione non inficia il diritto dell'UE di applicare misure conformi all'articolo XXIV dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994.

- b) a non applicare nessuna misura discriminatoria nei confronti dei prestatori di servizi di distribuzione delle banane in funzione del soggetto che detiene la proprietà o il controllo del prestatore di servizi o in base all'origine delle banane distribuite.

Le disposizioni del punto 1 non si applicano se, alla data di composizione, l'UE contravviene ad uno qualunque degli impegni di cui al presente punto.

4. In conformità alle pertinenti norme dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), l'UE notifica all'OMC, subito dopo la conclusione, qualsiasi accordo bilaterale o regionale di libero scambio da essa concluso, che contenga disposizioni in materia di commercio delle banane.
5. Gli Stati Uniti e l'UE si impegnano a comunicare e, su richiesta di una delle parti, a consultare tempestivamente l'altra parte in merito a qualunque questione concernente il presente accordo o da esso derivante.
6. Gli Stati Uniti e l'UE si notificano reciprocamente per iscritto l'espletamento delle procedure interne necessarie all'entrata in vigore del presente accordo. Il presente accordo entra in vigore a) alla data dell'ultima notifica di cui alla frase precedente o b) alla data di entrata in vigore del GATB (delle due, prevale la data posteriore). Il punto 2 e il punto 3, lettere a) e b), si applicano provvisoriamente a decorrere dalla data della firma del presente accordo.

Data

Firmato

Ginevra, Svizzera

Per l'Unione europea

Per gli Stati Uniti d'America